

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – Anno 2011

I POTESI ACCORDI SINDACALI AREE DIRIGENZIALI

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

PREMESSA GENERALE PER TUTTE LE AREE NEGOZIALI:

Il 2011 rappresenta, con riguardo all'applicazione contrattuale degli istituti economici soggetti a contrattazione decentrata, un anno provvisorio di proroga dei finanziamenti in quanto al 31.12.2009 è scaduto il quadriennio normativo (1.1.2006 - 31.12.2009) e, altresì il II° biennio economico 2008 - 2009.

Nell'anno 2011, relativamente ai fondi di finanziamento di tutte le aree negoziali, si è data conferma provvisoria degli stanziamenti iniziali già previsti per l'anno 2010 e riferiti ai rispettivi fondi consolidati al 31.12.2009, previa integrazione del rateo della RIA:

Area Dirigenza MEDICA:

	Fondo iniziale
POSIZIONE	9.150.212,14
DISAGIO	2.138.765,50
RISULTATO	2.024.081,16

Area Dirigenza VETERINARIA:

	Fondo iniziale
POSIZIONE	623.334,62
DISAGIO	68.119,11
RISULTATO	64.183,85

Area Dirigenza PROFESSIONI SANITARIE:

	Fondo iniziale
POSIZIONE	1.397,29
DISAGIO	1.005,34
RISULTATO	2.228,06

Area Dirigenza SANITARIA:

	Fondo iniziale
POSIZIONE	488.951,47
DISAGIO	58.055,26
RISULTATO	105.686,92

Area Dirigenza PROF.LE, TECNICA, AMM.VA:

	Fondo iniziale
POSIZIONE	751.570,99
DISAGIO	24.462,50
RISULTATO	222.974,20

Riguardo la spendibilità dei fondi 2011, si fa presente che:

- agli importi dei fondi provvisoriamente determinati sono stati aggiunti i residui non spesi nell'anno 2010; tali residui, incrementano esclusivamente il Fondo Retribuzione del Risultato e per la qualità della prestazione individuale dell'anno successivo con riferimento alle rispettive Aree Dirigenziali e pertanto sono portati in aumento della spendibilità del 2011.

- tali somme, non spese nel 2010, trovano finanziamento nei conti "Debiti verso dipendenti per arretrati" e "Debiti per contributi arretrati" Allegati alla presente Relazione, per un importo complessivo di spesa di € 1.784.172,04 alla data attuale;

AREA DIRIGENZA MEDICA:

Per quanto attiene alla **Retribuzione di posizione** con l'ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Medica del 17.11.2011 le parti hanno inteso di confermare per l'anno 2011 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2010 dall'Accordo sindacale aziendale del 3.12.2010.

Si evidenzia che la sopracitata ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Medica è stata realizzata in conformità alle norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e in adesione alle indicazioni contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011 come integrato e corretto in data 17.11.2011, relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, a norma del quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento economico complessivo dei Dirigenti nell'anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti dell'incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l'esercizio di funzioni superiori e di maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute.

In applicazione di tale principio, in particolare, le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) della citata ipotesi di Accordo per gli **incarichi professionali** dopo 3 anni e per i **neo-assunti** si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data.

Rispetto alla **Retribuzione di Risultato**, le quote individuali già attribuite per il 2010 sono state confermate anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2011.

L'ipotesi di Accordo sulla Retribuzione di Risultato siglata il 17.11.2011 recepisce le indicazioni contenute nel citato documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011, integrato e modificato in data 12.10.2011 relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, che sostanzialmente conferma l'applicazione dell'istituto in oggetto nell'ammontare del Fondo e nei termini previsti al 31.12.2010, fatta salva l'eventuale riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio calcolata al 31.12.2011 su base annua, rispetto al dato del 31.12.2010.

In particolare, la citata ipotesi di Accordo prevede che l'erogazione del saldo relativo alla quota individuale percepita in acconto dal personale dirigente per l'anno 2011 operi in conformità delle accertate disponibilità finanziarie, tenuto conto delle decurtazioni delle risorse di cui al punto precedente.

AREA DIRIGENZA VETERINARIA:

Per quanto attiene alla **Retribuzione di posizione** con l'ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Veterinaria del 17.11.2011 le parti hanno inteso di confermare per l'anno 2011 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2010 dall'Accordo sindacale aziendale del 3.12.2010.

Si evidenzia che la sopracitata ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Veterinaria è stata realizzata in conformità alle norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e in adesione alle indicazioni contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011 come integrato e corretto in data 17.11.2011, relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, a norma del quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento economico complessivo dei Dirigenti nell'anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti dell'incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l'esercizio di funzioni superiori e di maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute.

In applicazione di tale principio, in particolare, le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) della citata ipotesi di Accordo per gli **incarichi professionali** (in assenza di attribuzione di modulo) e per i **neo-assunti** si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data.

Rispetto alla **Retribuzione di Risultato**, le quote individuali già attribuite per il 2010 sono state confermate anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2011.

L'ipotesi di Accordo sulla Retribuzione di Risultato siglata il 17.11.2011 recepisce le indicazioni contenute nel citato documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011, integrato e modificato in data 12.10.2011 relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, che sostanzialmente conferma l'applicazione dell'istituto in oggetto nell'ammontare del Fondo e nei termini previsti al 31.12.2010, fatta salva l'eventuale riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio calcolata al 31.12.2011 su base annua, rispetto al dato del 31.12.2010.

In particolare, la citata ipotesi di Accordo prevede che l'erogazione del saldo relativo alla quota individuale percepita in acconto dal personale dirigente per l'anno 2011 operi in conformità delle accertate disponibilità finanziarie, tenuto conto delle decurtazioni delle risorse di cui al punto precedente.

AREA DIRIGENZA SANITARIA e delle PROFESSIONI SANITARIE:

Per quanto attiene alla **Retribuzione di posizione** con l'ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Sanitaria e delle Professioni Sanitarie del 17.11.2011 le parti hanno inteso di confermare per l'anno 2011 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2010 dall'Accordo sindacale aziendale del 3.12.2010.

Si evidenzia che la sopracitata ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Sanitaria e delle Professioni Sanitarie è stata realizzata in conformità alle norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e in adesione alle indicazioni contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011 come integrato e corretto in data 17.11.2011, relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, a norma del quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento economico complessivo dei Dirigenti nell'anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti dell'incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l'esercizio di funzioni superiori e di maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute.

In applicazione di tale principio, in particolare, le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) della citata ipotesi di Accordo per gli **incarichi professionali** dopo 1 anno da assunzione e per i **neo-assunti** si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data.

Rispetto alla **Retribuzione di Risultato**, le quote individuali già attribuite per il 2010 sono state confermate anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2011.

L'ipotesi di Accordo sulla Retribuzione di Risultato siglata il 17.11.2011 recepisce le indicazioni contenute nel citato documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011, integrato e modificato in data 12.10.2011 relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, che sostanzialmente conferma l'applicazione dell'istituto in oggetto nell'ammontare del Fondo e nei termini previsti al 31.12.2010, fatta salva l'eventuale riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio calcolata al 31.12.2011 su base annua, rispetto al dato del 31.12.2010.

In particolare, la citata ipotesi di Accordo prevede che l'erogazione del saldo relativo alla quota individuale percepita in acconto dal personale dirigente per l'anno 2011 operi in conformità delle accertate disponibilità finanziarie, tenuto conto delle decurtazioni delle risorse di cui al punto precedente.

AREA DIRIGENZA PROF.LE, TECNICA, AMM.VA:

Per quanto attiene alla **Retribuzione di posizione** con l'ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Sanitaria e delle Professioni Sanitarie del 17.11.2011 le parti hanno inteso di confermare per l'anno 2011 i valori della Retribuzione complessiva annua lorda di Posizione per gli Incarichi Dirigenziali già stabiliti per l'anno 2010 dall'Accordo sindacale aziendale del 3.12.2010.

Si evidenzia che la sopracitata ipotesi di Accordo Sindacale per l'Area Sanitaria e delle Professioni Sanitarie è stata realizzata in conformità alle norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e in adesione alle indicazioni contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011 come integrato e corretto in data 17.11.2011, relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, a norma del quale – per il triennio 2011-2013 – pur contemplando il congelamento del trattamento economico complessivo dei Dirigenti nell'anno 2010 - è comunque possibile la variazione del trattamento economico della Retribuzione di Posizione esclusivamente a fronte della modifica dei contenuti dell'incarico dirigenziale attribuito che devono esprimersi attraverso l'esercizio di funzioni superiori e di maggiore responsabilità rispetto quelle precedentemente possedute.

In applicazione di tale principio, in particolare, le progressioni temporali indicate nelle tabelle di cui al punto 1) della citata ipotesi di Accordo per gli **incarichi professionali** (dopo 1 anno e dopo 2 anni da assunzione) e per i **neo-assunti** si fermano al 31.12.2010 e la corresponsione delle quote economiche viene mantenuta con riferimento al valore in godimento a tale data.

Rispetto alla **Retribuzione di Risultato**, le quote individuali già attribuite per il 2010 sono state confermate anche per il corrente anno, in relazione ai nuovi obiettivi assegnati per il 2011.

L'ipotesi di Accordo sulla Retribuzione di Risultato siglata il 17.11.2011 recepisce le indicazioni contenute nel citato documento della Conferenza delle Regioni del 10.2.2011, integrato e modificato in data 12.10.2011 relativo alle linee guida interpretative per l'applicazione da parte delle Amministrazioni Regionali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale della sopra citata normativa, che sostanzialmente conferma l'applicazione dell'istituto in oggetto nell'ammontare del Fondo e nei termini previsti al 31.12.2010, fatta salva l'eventuale riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio calcolata al 31.12.2011 su base annua, rispetto al dato del 31.12.2010.

In particolare, la citata ipotesi di Accordo prevede che l'erogazione del saldo relativo alla quota individuale percepita in acconto dal personale dirigente per l'anno 2011 operi in conformità delle accertate disponibilità finanziarie, tenuto conto delle decurtazioni delle risorse di cui al punto precedente.

Per tutte le AREE DIRIGENZIALI:

In base ai dati economici di spesa rilevati dall'Ufficio Stipendi sui diversi fondi al 30.11.2011 e in proiezione al 31.12.2011, risulta un andamento di spesa contenuto nei fondi finanziati (allegato 3), anche attraverso compensazioni tra i fondi nell'ambito dello stesso anno, che creano in via preventiva dei resti per l'anno 2011 da accantonare per una somma complessiva relativamente alle aree dirigenziali di € 161.115,47 (corrispondenti a € 220.728,19 compresi oneri e IRAP), fatta salva l'eventuale riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio calcolata al 31.12.2011 su base annua, rispetto al dato del 31.12.2010.

Ferrara, 14 dicembre 2011

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Regione: Emilia-romagna
Sede: Via Cassoli 30 Ferrara

Verbale del COLLEGIO SINDACALE del 14/12/2011

Numero protocollo:

In data 14/12/2011 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Enrico Salmi,	Presente
Presidente in	Presente
	Presente
	n/a
	n/a

Partecipa alla riunione: Stefano Carlini, Paola Mantovani, Sergio Dall'Oca, Paola Bardasi

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

... OMISSIS

6) Visto su
contrattazione integrativa 2011 - Dirigenza Aziendale; Preintese Sindacali
per la definizione di: - Retribuzione di POSIZIONE (Area Medica); -
Retribuzione di RISULTATO (Area Medica); - retribuzione di POSIZIONE
(Area Veterinaria); - Retribuzione di RISULTATO (Area Veterinaria); -
Retribuzione di POSIZIONE (Area Sanitaria e Prof.ni Sanitarie); -
Retribuzione di RISULTATO (Area Sanitaria e Prof.ni Sanitarie); -
Retribuzione di POSIZIONE (Area Prof.le, Tec., Amm.va); - Retribuzione di
RISULTATO (Area Prof.le, Tec., Amm.va). ... OMISSIS

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

Ente collegio: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Regione: Emilia-romagna

In data 14/12/2011 alle ore 11.00 si è riunito, previa convocazione a mezzo comunicazione mail del , presso la sede del l'Azienda USL di Ferrara, via Cassoli n. 30, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 4 e 5 del CCNL dell'8.06.00, 4 e 5 del CCNL del 3.11.2005, 3 e 4 del 17.10.2008 e 3 del ccnl 6.05.2010 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal CCNL del 2009

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo d'istituto e del relativo piano di reparto (si);
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 88484 del 14/12/2011 (si);
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 88484 del 14/12/2011 (si);

esprime

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 48, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazioni:

La consistenza contabile degli specifici debiti a finanziamento dei rinnovi contrattuali (debiti verso dipendenti per arretrati codice 412010011 - debiti per contributi arretrati codice 401010012 - debiti per irap codice 410010032) risulta essere sufficientemente capiente, tenendo conto della scrittura di accantonamento prevista entro fine esercizio.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio terrà monitorate le somme da erogare ai dipendenti a titolo di saldo incentivi anno 2011 al fine di evitare che le stesse eccedano l'importo accantonato a fine esercizio .

Letto, confermato e sottoscritto.

